

Atto del Sindaco Metropolitano

Il giorno 8/10/2026, il SINDACO METROPOLITANO Matteo Lepore, ai sensi dall'art. 33 dello Statuto dell'Ente, ha proceduto all'adozione del seguente atto:

ATTO N. 183

AVVOCATURA CIVICA METROPOLITANA

Fasc. 01.14.12/323/2026

AVVOCATURA CIVICA METROPOLITANA

Oggetto: *CONFERIMENTO DI INCARICO ALL'AVVOCATURA INTERNA PER LA COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DI APPELLO R.G. N. 10556/2026, PROMOSSO DA OMISSIS PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 43/2025 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI IMOLA NELLA CAUSA N. R.G. 6710/2024.*

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione:

1. **Conferisce** incarico per la costituzione nel ricorso in oggetto, nei termini e per le ragioni indicate in Motivazione, all'Avv. Gaia Castiglioni e all'Avv. Cristina Barone dell'Avvocatura civica metropolitana di Bologna, con poteri congiunti e disgiunti fra loro e con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire; elegge domicilio digitale presso gli indirizzi PEC delle medesime e domicilio fisico presso la medesima Avvocatura in Bologna, via Zamboni n. 13;
2. **Dispone** di trasmettere il presente atto all'Area risorse programmazione e organizzazione affinché lo stesso provveda, ai sensi del punto 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, integrato dal d.lgs. del 10 agosto 2014 n. 126, in relazione alla registrazione della prenotazione di impegno sul Capitolo di PEG 100851 "FONDO AVVOCATURA" – Esercizio 2026 – Bilancio di previsione 2026/2028, relativa all'accantonamento della somma di € 380,65 per il compenso professionale del personale dell'Avvocatura.

Motivazione:

In data 08.09.2026 è stata notificato all'Ente un atto di ricorso in appello innanzi al Tribunale civile di Bologna proposto da *omissis* per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Imola n. 43/2025 nell'ambito della causa n. R.G. n. 6710/2024.

Con tale sentenza, pubblicata in data 28.05.2026, il Giudice di Pace di Imola, aveva rigettato il ricorso proposto, confermando il verbale di accertamento emesso dalla Polizia metropolitana a fronte di una

violazione del C.d.S. rilevata tramite dispositivo autovelox, con compensazione delle spese legali, discostandosi del ‘nuovo’ orientamento seguito dalla Corte di Cassazione in materia.

Difatti, sulla questione ‘*approvazione o omologazione*’ dei dispositivi autovelox si è creato un contrasto giurisprudenziale, in tale contesto il Tribunale di Bologna, II sezione è intervenuto con espresso orientamento e dalla sentenza del 9.08.2025 resa nella causa R.G. n. 1304/2024 ed ulteriori successive pronunce, si è motivatamente discostato dalle recenti ordinanze della Corte di Cassazione. Il Tribunale ha difatti continuato ad aderire alla precedente costante interpretazione giurisprudenziale delle norme del C.d.S. relative alla necessaria ‘*approvazione o omologazione*’ dei dispositivi autovelox, considerando le due procedure equiordinate, e quindi entrambe legittime ed efficaci: tale tesi è stata da sempre sostenuta in diversi giudizi dinanzi al Tribunale di Bologna dalla stessa Città metropolitana di Bologna e dal Comune di Bologna.

Sentito il competente Servizio, Comando – Corpo di Polizia Locale della Città metropolitana, si ravvisa la necessità di costituirsi nel giudizio di appello in oggetto, a tutela e difesa dell’Ente, per opporsi alle richieste dell’appellante e richiedere la conferma della sentenza nel merito.

Si ritiene pertanto di affidare il relativo incarico agli Avv.ti Gaia Castiglioni e Cristina Barone dell’Avvocatura interna dell’Ente, con poteri congiunti e disgiunti fra loro e con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire, preso atto in proposito sia delle conoscenze in materia, che dei principi di economicità di spesa, e di eleggere domicilio digitale presso gli indirizzi PEC delle medesime e domicilio fisico presso la medesima Avvocatura, sita in Bologna, via Zamboni n. 13.

L’Area risorse programmazione e organizzazione provvederà ad accantonare sul Capitolo di PEG 100851 “FONDO AVVOCATURA” - Esercizio 2026 - Bilancio di previsione 2026/2028, la somma di € 380,65 quale importo massimo presunto a titolo di compensi professionali che, in caso di esito positivo del giudizio, sulla base di quanto previsto dall’art. 9 della legge di conversione del D.L. 90/2014 e di quanto stabilito dal regolamento la disciplina dei compensi professionali spettanti agli avvocati dell’Avvocatura metropolitana¹, sarà ripartita tra i componenti dell’Avvocatura.

Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l’Ente, convoca e presiede il consiglio metropolitano e la conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto.

Il vigente Statuto² della Città metropolitana prevede all’articolo 33 comma 2, lettera g), la competenza

¹ Approvato con atto del Sindaco metropolitano n. 306/2016.

² Il Sindaco metropolitano:

[omissis]

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

[omissis]

del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto.

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente così come indicato al punto 2) del dispositivo.

Si dà atto altresì che sono stati richiesti e acquisiti, come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica secondo competenza (BARONE CRISTINA - AVVOCATURA METROPOLITANA) e il parere di regolarità contabile (BARBIERI ANNA - AREA RISORSE PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE).

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi.

Bologna, lì 08/10/2026

IL SINDACO METROPOLITANO

Matteo Lepore³

³ Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).